

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	40
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	42
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	43
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'indivi- duazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati. Atto n. 219 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza
del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.05.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in
materia di depenalizzazione.**

Atto n. 245.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo
143, comma 4, del regolamento e conclu-
sione – Parere favorevole con condizioni ed
osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello
schema di decreto legislativo in oggetto,
rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

David ERMINI (PD), *relatore*, presenta
e illustra una nuova proposta di parere
favorevole con condizioni e osservazioni
(*vedi allegato 1*) nella quale, peraltro, si
richiamano le osservazioni espresse dal
Procuratore nazionale antimafia ed anti-
terrorismo, all'esito della riunione di coor-
dinamento strategico in materia di inda-
gini per il reato di traffico di migranti via
mare gestito da organizzazioni criminali.

Rammenta, infatti, che il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo ha rilevato la necessità, coerentemente all'articolo 2, comma 3, lettera b) della legge n. 67 del 2014, di trasformare in illecito amministrativo il reato di immigrazione clandestina, onde consentire alla magistratura di interrogare i soggetti migranti clandestinamente, senza considerarli indagati del reato in questione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel far presente che è a disposizione dei componenti della Commissione la nota, datata 16 luglio 2015, nella quale il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ha rappresentato i predetti rilievi al Ministro della Giustizia, avverte che il gruppo Movimento Cinque Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*). Rileva, inoltre, che la nuova proposta di parere testé presentata dal relatore tiene conto delle osservazioni dei deputati del Gruppo Movimento Cinque Stelle contenute nella proposta alternativa sia dell'osservazione trasmessa ieri dal deputato Daniele Farina per conto del gruppo Sinistra, Ecologia e Libertà.

Daniele FARINA (SEL), nell'esprimere apprezzamento sulla proposta di parere del relatore, preannuncia sulla stessa il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo, considerato che viene chiesta la trasformazione in illecito amministrativo del reato di immigrazione clandestina e di coltivazione di piante proibite sul territorio nazionale, così come richiesto nelle osservazioni presentate dal suo gruppo.

Giulia SARTI (M5S), pur ribadendo di non condividere le modalità di svolgimento dei lavori, la cui tempistica non ha, di fatto, consentito di procedere ad una approfondita valutazione dei contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, prende atto favorevolmente delle modifiche migliorative introdotte dal relatore nella nuova proposta di parere testé illustrata. Ritiene, infatti, che il Governo dovrebbe procedere, anche in vista dell'emanazione dei successivi decreti inte-

grativi e correttivi dello schema di decreto legislativo in esame, alla predisposizione di un apposito allegato che comprenda, in maniera esaustiva, l'elencazione delle fattispecie di reato fatte oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 1.

Tancredi TURCO (Misto-AL) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo sulla nuova proposta di parere del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva come lo schema di decreto legislativo in esame rappresenti un chiaro e significativo esempio di cattiva tecnica legislativa. Per tale motivo, ritiene che il Parlamento non dovrebbe ricorrere così sovente allo strumento della delega legislativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che in caso di approvazione della ulteriore nuova proposta di parere del relatore, la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Movimento Cinque Stelle non sarà posta in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.

Atto n. 246.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

David ERMINI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S), nell'illustrare, a nome dei deputati del Gruppo Movimento

Cinque Stelle, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 4*), rileva, in particolare, la necessità che, all'articolo 4, comma 4, lettera c), dello schema di decreto legislativo, sia riformulata la previsione ivi contenuta, circoscrivendo la fattispecie della falsità su un foglio firmato in bianco alle sole ipotesi di scritture private, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alle osservazioni testé espresse dalla collega Sarti, evidenzia come la fattispecie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), dello schema di decreto legislativo non possa che ricondursi alle sole ipotesi di scrittura privata, non essendo la falsità su foglio firmato in bianco in alcun modo riferibile agli atti pubblici. Avverte, quindi, che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Movimento Cinque Stelle non sarà posta in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

Atto n. 219.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che in relazione al provvedimento in esame non sono al relatore pervenute osservazioni da parte dei Gruppi parlamentari.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Nessun chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato delle proposte di legge A.C. 259 ed abbinata, recante Disposizioni in tema di responsabilità professionale del personale sanitario, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la XII Commissione.

Segnala che il provvedimento, che si compone di 14 articoli, affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell' esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Le disposizioni del testo in esame, da un lato, sono volte alla realizzazione di un adeguato sistema di

prevenzione e gestione del rischio sanitario sia al livello delle singole strutture (articolo 2) che al livello regionale (articolo 3) e statale (articolo 4), dall'altro lato sono volte a ridefinire le regole della responsabilità penale e civile, delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria, nel solco delineato dalla legge Balduzzi.

Prima di passare all'esame delle disposizioni di più stretta competenza della Commissione Giustizia, ritiene opportuno segnalare che il testo in esame sembra realizzare e temperare un serie di principi sicuramente condivisibili, quali: la tutela del principio l'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una tutela effettiva della salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso regole che rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull'onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull'intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l'esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente.

Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alla Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 5 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al

decreto legislativo n. 196 del 2003. La direzione sanitaria della struttura entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione clinica relativa al paziente. Viene poi previsto che le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili mediante la pubblicazione sul proprio sito *Internet*, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.

Fa presente che l'articolo 6 disciplina la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Al comma 1, è previsto un principio di carattere generale diretto a stabilire che le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative eseguite da esercenti le professioni sanitarie con il consenso informato del paziente, salvo i casi previsti dalla legge, tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in un apposito elenco, non costituiscono offesa all'integrità psico-fisica. Al comma 2, viene introdotto nel codice penale l'articolo 590-ter disciplinante la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Si stabilisce, in particolare che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività cagiona, a causa di imperizia, la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) o di lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale) solo in caso di colpa grave. La colpa grave è, in ogni caso, esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. Il comma 3 reca una disposizione transitoria diretta a stabilire che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, continua ad applicarsi per ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.

Al riguardo, rammenta che le novità introdotte dalla legge 189 del 2012, di

conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.158 del 2012, cosiddetta legge Balduzzi, dal nome dell'allora Ministro della salute, hanno sensibilmente riformato il settore della responsabilità penale del medico, lasciando tuttavia inalterata quella civile. L'articolo 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012 ha previsto che l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. Tale disposizione ha quindi, reso penalmente irrilevante l'errore medico se il sanitario dimostra di essersi comportato conformemente alle indicate linee guida. Spetterà al giudice ovviamente valutare caso per caso la corrispondenza di tale operato alle linee guida ma, anche ove venisse riconosciuta la sola colpa lieve, il professionista responsabile sarà comunque tenuto a rispondere civilmente del suo operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile risarcendo il danno provocato al proprio paziente.

Rileva che l'articolo 7 del testo unificato pone, poi, alcuni principi relativi alla responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e dell'esercente. Si prevede, al comma 1, che la struttura sanitaria pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina (comma 2). Il comma 3, poi, prescrive che l'esercente la professione sanitaria si attiene alle raccomandazioni delle linee guida e

delle buone pratiche clinico-assistenziali. In ogni caso l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (comma 4).

Rammenta che l'articolo 8 prevede, invece, al comma 1, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso, attraverso l'espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile da parte di chi intende esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria. Il comma 2 prevede meccanismi procedurali volti a rendere improcedibile la domanda ove non sia stata esperito il tentativo di conciliazione. La domanda diviene, pertanto, procedibile, ai sensi del comma 3, ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso. Il comma 4 sancisce l'obbligatorietà della partecipazione al tentativo di conciliazione per tutte le parti, con la conseguenza che la mancata partecipazione obbliga il giudice a condannare, con il provvedimento che definisce il giudizio, le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Segnala che l'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento, sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale (commi 1 e 2). Si prevedono, in particolare, al comma 3, l'obbligo per la struttura sanitaria di dare comunicazione all'esercente la professione sanitaria dell'instaurazione del giudizio e le conseguenze in caso di omissione ovvero di incompletezza di tale comunicazione. Il comma 4 stabilisce che l'omissione o la incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di ri-

valsa. In tale caso, la struttura sarà direttamente responsabile nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dalla Corte dei conti. Il comma 5 prevede che se l'esercente la professione sanitaria sia stato riconosciuto responsabile del fatto illecito, con sentenza passata in giudicato, senza che il giudice abbia accertato il grado della colpa, il giudizio di rivalsa dovrà comunque avere ad oggetto anche l'autonomo accertamento del grado della colpa. Il comma 6 fissa un limite all'azione di rivalsa, che non può eccedere un quinto della retribuzione mensile dell'esercente la professione sanitaria il quale, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori. L'esercizio dell'azione erariale da parte della procura presso la Corte dei conti rende improcedibile la domanda di rivalsa in sede civile della struttura sanitaria pubblica (comma 8).

Osserva che l'articolo 10, al comma 1, pone l'obbligo di assicurazione a carico delle aziende, delle strutture e degli enti che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente, compresi, per analogia con il suddetto articolo 7, in materia di responsabilità civile, coloro che svolgano attività sanitaria in regime intramurario ovvero attraverso la telemedicina. Dalla formulazione della norma si evince che sono comprese anche forme dette di auto-assicurazione. L'obbligo di assicurazione è altresì contemplato per i liberi professionisti in ambito sanitario nonché per coloro che operano a qualunque titolo presso strutture pubbliche o private, al fine di rendere effettiva l'azione di rivalsa di cui al predetto articolo 9. I commi 4 e 5 introducono misure di garanzia del funzionamento del sistema assicurativo, prevedendo, rispettivamente, che: le strutture sanitarie rendano note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni analitiche concernenti la copertura

assicurativa prescelta; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro della salute, siano definiti i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria.

Fa presente che l'articolo 11, al comma 1, introduce un'importante novità, costituita dall'azione diretta, da parte del soggetto danneggiato, nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria ovvero del libero professionista, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. L'esercizio dell'azione è subordinato al verificarsi della condizione per cui il tentativo di conciliazione non abbia prodotto esiti. Il comma 2 stabilisce che non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. Si prevede, al comma 3, che l'impresa di assicurazione abbia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Il comma 4 dispone che nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione, è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato ovvero l'esercente la professione sanitaria. Il comma 5 stabilisce che l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.

Osserva che un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è contenuto nell'articolo 12, che prevede, al comma 1, l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Il comma 2 stabilisce che il predetto Fondo è costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), per fare fronte ai casi in cui: a) il danno sia di

importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria; *b*) la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Il comma 4 dispone che il Fondo si alimenta con contributi a carico delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, con le modalità stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente stato regioni, che disciplina, altresì, il funzionamento, le modalità di intervento ed il regresso del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria nei confronti del responsabile del sinistro. Il comma 5 prevede che la misura del contributo è determinata e aggiornata con cadenza annuale.

Ricorda che l'articolo 13 concerne le modalità con cui avviene la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria civili e penali. Si prevede, in particolare, al comma 1, che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'Autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio. Il comma 3 dispone l'aggiornamento degli albi dei consulenti dei periti per quanto riguarda sia il processo civile sia quello penale.

Fa presente che l'articolo 14 contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente

con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Esprime, quindi, un giudizio sicuramente favorevole sul testo in esame, per quanto, a suo avviso, alcuni profili potrebbero essere migliorati. Per tali ragioni, si riserva di sottoporre alla Commissione dei rilievi da inserire nel parere favorevole sotto forma di osservazioni o condizioni. Ad esempio, potrebbe essere affrontata con maggiore decisione la questione assicurativa che è strettamente connessa a quella dell'effettività del risarcimento. La materia deve, infatti, fare i conti con la realtà della fuga degli assicuratori italiani dal settore, e con del costo elevatissimo dei premi delle polizze per l'assicurazione della responsabilità civile delle strutture, che ha indotto molte Regioni a non stipulare più polizze, e a fare ricorso a forme variegata, e non disciplinate, di autoassicurazione.

In conclusione, ritiene che le disposizioni contenute nel testo in oggetto che attenuano la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria e che ribadiscono la natura extracontrattuale della sua responsabilità civile, già affermata nella legge Balduzzi ma con una formulazione più sfumata, che ha aperto la strada a diverse interpretazioni in giurisprudenza, addossando sul paziente il difficilissimo onere della prova della colpa medica, sono infatti accompagnate da un rafforzamento della tutela risarcitoria civilistica del paziente, che conserva sempre l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti della struttura sanitaria nel cui ambito opera il medico, e che dispone dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice della struttura.

Fa presente, in fine, che il testo risulta già migliorato a seguito dell'approvazione di emendamenti presso la Commissione di merito che hanno ridimensionato il riferimento alle linee guida e alle buone prassi, quale parametro di valutazione della condotta del medico, essendo state fatte salve le specificità del caso concreto, circoscritto la responsabilità penale del

medico ed hanno introdotto l'azione diretta del paziente danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice.

Andrea COLLETTI (M5S), in ragione della particolare complessità del provvedimento in discussione, ritiene opportuno che la Commissione, prima di procedere all'espressione del parere di competenza, effettui un'articolata attività conoscitiva attraverso l'audizione di magistrati ed avvocati esperti della materia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 15 dicembre prossimo, ritiene che la Commissione non sia nelle condizioni di effettuare alcuna attività conoscitiva, data la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'espressione del parere di competenza. Rammenta, tuttavia, che è a disposizione dei componenti della Commissione la relazione conclusiva dei lavori della Commissione ministeriale consultiva per le problematiche in medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, presieduta dal professor Guido Alpa. Rileva comunque, considerato che la Commissione non sarà convocata nel corso della prossima settimana al fine di consentire ai componenti della stessa di partecipare ai lavori della Commissione Bilancio, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, potrebbe valutare l'opportunità, allo scopo di approfondire in maniera adeguata le disposizioni del testo unificato in discussione, di rappresentare al Presidente della XII Commissione l'esigenza di differire, non prima di mercoledì 16 dicembre prossimo, l'espressione del predetto parere.

Andrea COLLETTI (M5S) rappresenta l'opportunità che venga messo a disposizione dei componenti della Commissione anche il testo dell'ordinanza n. 295 del 2013, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del

2012. Richiama, infatti, l'attenzione sulla circostanza che la relazione conclusiva della soprarichiamata Commissione ministeriale fa riferimento all'ordinanza in questione, adducendo considerazioni che, a suo avviso, sono del tutto false o destituite di fondamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente al deputato Colletti che nel suo intervento ha utilizzato termini offensivi dei quali non può che assumersene la responsabilità.

Andrea COLLETTI (M5S) replica alla presidente di essersi sempre preso la responsabilità delle sue azioni.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, nel ricordare di aver partecipato direttamente ai lavori, in sede referente, presso la XII Commissione, ritiene che le norme introdotte nel testo unificato in discussione dovranno essere oggetto di attenta riflessione, onde valutarne il complessivo impatto in termini giuridici, sia sul piano civilistico, sia su quello penale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i Gruppi parlamentari a far pervenire alla Presidenza, in tempo utile, eventuali rilievi o osservazioni. Rileva, inoltre, che i componenti della Commissione potrebbero valutare l'opportunità di richiedere contributi scritti all'Associazione nazionale magistrati e al Consiglio Nazionale Forense.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

C. 2520 Quintarelli.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relattrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge recante disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (C. 2520), nel nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala, in primo luogo, l'articolo 2 che reca disposizioni sulla qualificazione dei servizi forniti all'utenza, laddove prevede l'obbligo di indicare nella documentazione contrattuale, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete *internet*.

Fa presente che l'articolo 3, al comma 2, stabilisce, inoltre, che i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche on line, ed oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale. L'accesso *best effort* alla rete internet deve in ogni caso far parte dell'offerta degli operatori ed è pubblicizzato, con la stessa evidenza, nelle medesime offerte commerciali di cui al primo periodo, delle quali deve costituire la tariffa base. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che ai fornitori di servizi di accesso alla rete internet non è consentito fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla *internet*.

Segnala che l'articolo 4 stabilisce, altresì, al comma 1, che gli utenti hanno il diritto di reperire on line in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, proprietario od open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di

disinstallare software e di rimuovere contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali software siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette e dei dati gestiti dal dispositivo. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che i diritti di cui al comma 1 non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni software, contenuti o servizi da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente.

Rammenta, inoltre, che l'articolo 4-*ter*, reca disposizioni in materia di sanzioni. In particolare, il comma 1, del predetto articolo stabilisce che l'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale, come prevista all'articolo 2, rende il gestore di piattaforma responsabile della condotta di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sanzionabile dall'autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 144-*bis* del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, che agisce d'ufficio o su segnalazione degli utenti.

Al riguardo, rammenta che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del soprarichiamato decreto legislativo, una pratica commerciale è considerata un'omissione ingannevole quando il professionista occulti o presenti in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno o non indichi chiaramente l'intento commerciale della pratica stessa, inducendo lo stesso consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale, che, altrimenti, non avrebbe assunto. In tali casi, l'articolo 4-*ter* del testo in esame, nel richiamare l'articolo 144-*bis* del citato decreto legislativo, individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente ad irrogare le relative sanzioni. Osserva che il comma 2 dell'articolo 4-*ter*, prevede, inoltre, che le prestazioni di servizi di accesso a *internet* sul territorio italiano in violazione dell'arti-

colo 3 sono valutate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vigila sull'osservanza delle citate disposizioni e, in caso di violazioni accertate da parte di fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 120.000 ad euro 2.500.000, di cui all'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

Fa presente, in fine, che il comma 3 dispone che l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare e sanzionare, ai sensi degli arti-

coli da 21 a 27 del medesimo decreto legislativo, le violazioni dell'articolo 4 del testo in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245.**PARERE APPROVATO**

La Commissione giustizia,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione (Atto del Governo n. 245);

rilevata la corrispondenza con i principi e criteri direttivi di delega, di cui alla legge n. 67 del 2014, relativi alla trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, della multa o dell'ammenda, ad esclusione delle fattispecie penali riconducibili alle determinate materie;

preso atto della scelta di non prevedere un elenco delle fattispecie trasformate in illecito amministrativo, giustificata dall'esigenza di evitare il rischio di una formulazione che potrebbe essere lacunosa;

rilevato tuttavia che, a seguito della scelta di non richiamare espressamente tutte le fattispecie penali depenalizzate, si potrebbero verificare dei dubbi interpretativi al momento dell'applicazione delle disposizioni che dovrebbero rientrare nel novero delle fattispecie depenalizzate;

condivisa l'interpretazione dei principi di delega richiamati, secondo cui dalla depenalizzazione sono esclusi i reati puniti con la sola pena pecuniaria, previsti dal codice penale, considerato che la legge delega prevede espressamente che il reato di cui all'articolo 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.) del codice penale debba essere trasformato in illecito amministrativo (articolo 2, comma 2, lettera *b*) della legge n. 67 del 2014), per

quanto sia punito con la sola pena dell'ammenda a seguito del trasferimento della sua competenza al giudice di pace. È evidente che la previsione espressa dell'articolo 726 del codice penale sarebbe superflua qualora si intendessero ricompresi nella clausola generale della depenalizzazione tutti i reati inseriti nel codice penale che siano puniti con la sola pena pecuniaria;

rilevato che la scelta di non procedere alla depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo quanto invece previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *b*), della legge n. 67 del 2014 – così come peraltro in altri casi in cui non si è proceduto a depenalizzare reati per i quali la legge delega prevedeva la depenalizzazione (contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'articolo 659 del codice penale e la contravvenzione relativa alla coltivazione di piante proibite sul territorio nazionale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) – non incide sulla legittimità del provvedimento in esame, in quanto non si tratta di una violazione dei principi di delega quanto piuttosto di un mancato esercizio della delega su un particolare

punto, che comunque è del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione previste dallo schema di decreto legislativo;

ritenuto tuttavia opportuno procedere alla depenalizzazione dei richiamati reati di immigrazione clandestina e di coltivazione di piante proibite sul territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legge delega, in considerazione del principio secondo cui la sanzione penale deve essere considerata dall'ordinamento come una *extrema ratio*;

rilevato che la trasformazione in illecito amministrativo del reato di immigrazione clandestina non inciderebbe sulla funzione preventiva e, quindi, di deterrente della sanzione ed avrebbe invece il pregio di consentire alla magistratura di interrogare i soggetti che sono entrati in Italia clandestinamente senza considerarli indagati del reato di immigrazione clandestina e quindi con tutte le misure conseguenti a tale condizione, ma come vittime del reato di traffico di esseri umani, con il risultato di poter acquisire più efficaci informazioni in merito a tale traffico, come peraltro sottolineato, in data 16 luglio 2015, dal Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo all'esito delle riunioni di coordinamento strategico in materia di indagini per il reato di traffico di migranti via mare gestito da organizzazioni criminali;

considerato che laddove la delega, – articolo 2, comma 2, lettera *a*) della legge n. 67 del 2014 – escludeva la materia della « sicurezza pubblica » dalla riforma della disciplina sanzionatoria, lo schema di decreto fa unicamente riferimento alle fattispecie contenute nel TULPS, senza indicare altre leggi comunque attinenti alla medesima materia (ad esempio legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica; decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in

tema di atti persecutori; decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica) che potrebbero pertanto indebitamente rientrare nell'ambito della depenalizzazione prevista dalla medesima disposizione;

condivisa anche la scelta relativa alle fattispecie penali punite con la sola pena pecuniaria nell'ipotesi base e, nella ipotesi aggravata, anche con pene detentive, secondo cui la fattispecie base è depenalizzata mentre l'aggravante diventa una autonoma fattispecie di reato, ritenendo opportuno non procedere, come avvenuto in occasione di precedenti leggi di depenalizzazione, alla esclusione della depenalizzazione per i reati che, nelle ipotesi aggravate, erano puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria;

osservato che all'articolo 3, comma 1, dando attuazione alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 2 della legge delega, trasforma in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 11 della legge n. 234 del 1931, che detta norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici, e conseguentemente modifica l'articolo 12 della legge n. 234 del 1931, che si riferisce ai controlli che gli ufficiali di pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di fondato sospetto di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto febbraio 1923, n. 1067, prevedendo che possono eseguire perquisizioni domiciliari secondo le formalità prescritte dagli articoli 167 e 171 del codice di procedura penale, senza tenere conto che così come modificato l'articolo 12 si riferirebbe unicamente ad una disposizione priva di efficacia, in quanto il regio decreto n. 1067 del 1923, Norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, è stato abrogato dal cosiddetto « taglia leggi » del 2008 (decreto-legge n. 112 del 1998, articolo 24). Occorrerebbe, quindi, abrogare l'articolo 12 della legge n. 234 del 1931 che a seguito della depenalizzazione risulta inapplicabile;

rilevato che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera e) della delega, introducendo la sanzione accessoria della sospensione (da 10 giorni a 3 mesi) della concessione, della licenza, delle autorizzazioni o di altro provvedimento amministrativo che consenta l'esercizio dell'attività, dalla quale è derivato l'illecito, nel caso di reiterazione degli illeciti amministrativi relativi alla concessione in uso di opere protette dalla legge sul diritto d'autore od alla rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;

considerato che il comma 3 dell'articolo 4 esclude per i predetti illeciti il pagamento in misura ridotta, potrebbe essere opportuno chiarire se l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta riguardi la commissione del singolo illecito, ovvero la reiterazione specifica dello stesso;

rilevato che l'articolo 8 prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, sempre che il procedimento penale non sia già stato definito in modo irrevocabile (comma 1), e che per garantire il principio del *favor rei*, il comma 3 precisa che in nessun caso potrà essere applicata in relazione a fatti commessi prima della depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato, anche tenendo conto del ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie dell'articolo 135 del codice penale;

ritenuto che, in relazione a questa ultima previsione, si dovrebbe valutare l'opportunità di fare riferimento, oltre che alla pena inflitta, anche alla pena prevista per il reato, in quanto il campo d'applicazione della disposizione riguarda i procedimenti penali in corso, rispetto ai quali una pena non è stata ancora necessariamente inflitta;

valutata positivamente la previsione all'articolo 9 di una disposizione di natura

transitoria che disciplini il passaggio dal procedimento penale al procedimento amministrativo per gli illeciti depenalizzati;

rilevato che, al fine di evitare dubbi interpretativi, potrebbe essere opportuno disciplinare espressamente l'ipotesi in cui il giudice penale abbia statuito in merito al risarcimento del danno in relazione ad un reato depenalizzato prima del passaggio in giudicato della sentenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. sia trasformato in illecito amministrativo il reato di immigrazione clandestina previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

2. all'articolo 3, comma 1, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: c) l'articolo 12 è abrogato;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo – anche ai fini degli eventuali successivi decreti integrativi e correttivi dello schema di decreto – valuti l'opportunità di provvedere alla predisposizione di un apposito allegato che comprenda, in maniera esaustiva, la lista delle fattispecie di reato oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 1;

b) il Governo valuti l'opportunità di prevedere la trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

c) il Governo valuti l'opportunità di chiarire all'articolo 4, comma 3, se l'inam-

missibilità del pagamento in misura ridotta riguardi la commissione del singolo illecito previsto dal comma 1 del medesimo articolo ovvero la reiterazione specifica dello stesso;

d) il Governo valuti l'opportunità, all'articolo 8, comma 3, di fare riferimento, oltre che alla pena inflitta, anche alla pena prevista per il reato, in quanto il campo d'applicazione della disposizione riguarda i procedimenti penali in corso, rispetto ai quali una pena non è stata ancora necessariamente inflitta;

e) il Governo valuti l'opportunità, all'articolo 9, di disciplinare espressamente l'ipotesi in cui il giudice penale abbia statuito in merito al risarcimento del danno in relazione ad un reato depenalizzato prima del passaggio in giudicato della sentenza;

f) il Governo valuti l'opportunità di estendere, nell'allegato allo schema di decreto, la riserva di depenalizzazione relativa alla materia della pubblica sicurezza, anche a leggi ulteriori rispetto al TULPS che comunque attengono alla medesima materia.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto (245),

rilevata una solo parziale rispondenza dell'atto con la delega conferita al legislatore delegato il quale, pur senza incorrere nel vizio di eccesso di delega, ha operato, per sottrazione, scelte di carattere squisitamente discrezionale, omettendo di intervenire su rilevanti questioni ampiamente dibattute in sede parlamentare;

osservato che tra gli elementi non ricompresi dall'esercizio della delega rileva in particolar modo, sotto il profilo dell'orientamento discrezionale delle scelte operate, quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera *d*) della legge n. 67 del 2014, che prescriveva la depenalizzazione, al punto 6), dell'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Reato che, peraltro unico tra i non depenalizzati indicati alla medesima lettera *d*), è stato oggetto non solo della citata prescrizione legislativa, bensì di un dibattito in favore di una sua depenalizzazione, tradottosi in molteplici proposte più ampie in tal senso, all'esame di questa Commissione e sottoscritte complessivamente da circa un terzo dei componenti della Camera dei deputati;

preso atto che il richiamo, da parte del legislatore delegato, ad un'asserita interpretazione della delega, per la quale la

depenalizzazione non debba riguardare i reati del codice penale puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, per quanto del tutto condivisibile negli effetti, evidenzia ulteriormente i caratteri di disomogeneità e lacunosità delle disposizioni recate dall'articolo 2 della legge n. 67 del 2014;

ribadito che i criteri e principi recati nella delega sulla depenalizzazione di taluni reati hanno subito, da parte del legislatore delegato, un'interpretazione parziale ed assoggettata a peculiari valutazioni di opportunità politica;

valutato che alla sottrazione dalla depenalizzazione di alcune violazioni non ha corrisposto un'analoga decisione, evidentemente percorribile, in merito al reato certamente rilevante riguardo al bene tutelato di cui all'articolo 2, comma 1-*bis* della legge 11 novembre n. 1983, n. 683 sull'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali;

considerato che laddove la delega, – articolo 2, comma 2, lettera *a*) della legge n. 67 del 2014 – escludeva la materia della « sicurezza pubblica » dalla riforma della disciplina sanzionatoria, lo schema di decreto fa unicamente riferimento alle fattispecie contenute nel TULPS, senza indicare altre leggi comunque attinenti alla medesima materia (ad esempio legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica; decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure ur-

genti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori; decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica) che potrebbero pertanto indebitamente rientrare nell'ambito della depenalizzazione recata dalla medesima disposizione;

considerato, infine, che lo schema di decreto legislativo, recante un allegato delle leggi escluse dalla depenalizzazione prevista dalla delega, non chiarisce esaurientemente quali siano, di contro, i reati effettivamente risultanti da tale depenalizzazione, i quali potrebbero, in via teorica, essere individuati unicamente per via residuale, mediante complesse operazioni di ricognizione normativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il Governo – anche ai fini degli eventuali successivi decreti integrativi e correttivi dello schema di decreto – provveda alla predisposizione di un apposito allegato che comprenda, in maniera esauritiva, la lista delle fattispecie di reato oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 1, quale indispensabile contributo di chiarezza in merito agli effetti normativi derivanti dall'approvazione di quanto disposto dall'atto in titolo;

e le seguenti osservazioni:

a) il Governo valuti l'opportunità, inserendo un dedicato comma all'articolo 3 dello schema di decreto, di esercitare la delega recata dall'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge n. 67 del 2014, che prevede la depenalizzazione, al punto 6), dell'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) il Governo valuti l'opportunità, all'articolo 3, di non esercitare la delega che indicava la depenalizzazione dell'articolo 2, comma 1-bis della legge 11 novembre n. 1983, n. 683 sull'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e, conseguentemente, sopprimere il comma 6, dell'articolo 2 dello schema di decreto;

c) il Governo valuti l'opportunità, relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 67 del 2014 che escludevano la materia della « sicurezza pubblica » dalla riforma della disciplina sanzionatoria di estendere, nell'allegato allo schema di decreto, tale riserva di depenalizzazione prevista per il solo TULPS anche ad altre leggi attinenti il medesimo oggetto della pubblica sicurezza.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (Atto del Governo n. 246),

rilevato che:

il predetto schema è diretto a dare attuazione alle legge 28 aprile 2014, n. 67, e in particolare all'articolo 2, comma 3, concernente delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria;

l'articolo 1 abroga alcuni articoli del codice penale, quali: 485 (falsità in scrittura privata), 486 (falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato), 594 (ingiuria), 627 (sottrazione di cose comuni), 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito), mentre, secondo una scelta che non contrasta con i principi e criteri direttivi di delega ma che costituisce una attuazione

parziale della delega, non abroga altri articoli del codice penale, per quanto sia prevista la loro abrogazione nella legge delega, quali: 631 (usurpazione, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206), 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206) e 633 (invasione di terreni o edifici (punita con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032), in quanto, come si legge nella relazione di accompagnamento, si tratta di fenomeni criminali che, seppur ancora di scarsa incidenza sul carico giudiziario, meritano rilievo penale in quanto attengono ai fenomeni di occupazione di luoghi privati (es. seconde case di villeggiatura) in via di drammatica espansione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto (246), recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili,

rilevato che il legislatore delegato ha operato, all'articolo 1, una scelta di restringere significativamente la portata dell'esercizio della delega conferita, limitando a cinque le fattispecie di reato del codice penale per le quali si dispone l'abrogazione;

considerato che il parziale esercizio della delega relativamente all'abrogazione di reati, avrebbe potuto ricomprendere l'espunzione del reato di ingiuria di cui all'articolo 594 del codice penale, laddove tale reato che non permane neanche come illecito amministrativo, consentirebbe alla persona offesa, solo dopo un considerevole periodo di tempo dovuto all'arretrato del contenzioso, di poter ottenere risarcimento del danno in sede civile, con grave

nocimento alla difesa dell'onorabilità personale dei cittadini; l'articolo 2, comma 3, lettera *a*), numero 1; articoli c.p. disponeva di abrogare delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto sopprimere la lettera *c*) recante il reato di ingiuria;

b) all'articolo 4, comma 4, lettera *c*) dello schema, in materia di sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila, riformulare la previsione ivi contenuta circoscrivendo la fattispecie della falsità su un foglio firmato in bianco alle ipotesi di scritture private, con esclusione degli atti pubblici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014.